



CIRCOLARE N. 9/2018

Reggio nell'Emilia, lì 7 maggio 2018

Ai Signori ed alle Società in indirizzo**Oggetto:** *Definizione dei ruoli art. 6 DL 193/1, art. 1 DL 148/2017 ("Rottamazione dei ruoli")*

L'art. 6, DL n. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016, prevedendo l'estinzione del debito senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora.

L'art. 1, commi da 4 a 10-quater, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha disposto:

- la (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:
 - per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata;
 - per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017;
- l'estensione dell'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017 (c.d. rottamazione-bis).

La definizione:

- richiede la presentazione di un'apposita istanza;
- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi nonché delle somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione (aggio, rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento).
- può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato;
- è consentita anche per i carichi costituiti esclusivamente da sanzioni;
- riguarda i carichi:
 - definitivi per mancata impugnazione o conclusione del giudizio;
 - ancora in contestazione. Nell'istanza va dichiarata la presenza dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce nonché va assunto l'impegno, da parte dell'interessato, a rinunciarvi.

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893



In particolare gli adempimenti relativi alla rottamazione sono così sintetizzabili.

(Ri)ammissione rottamazione 2000 – 2016
A) Rottamazione per i soggetti che avevano una rateizzazione in essere al 24.10.2016 e non sono in regola con il versamento delle rate scadute al 31.12.2016
<ul style="list-style-type: none">• L'istanza di definizione va presentata, utilizzando il mod. DA 200/17, entro il 15.5.2018;• l'Agente della riscossione entro il 30.6.2018 comunica al debitore l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate;• il versamento delle rate scadute e non pagate va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2018;• l'Agente della Riscossione entro il 30.9.2018 comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;• il versamento delle somme dovute per la definizione va effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre e novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%).
B) Carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017
<ul style="list-style-type: none">• L'istanza di definizione va presentata, utilizzando il mod. DA 2000/17, entro il 15.5.2018;• l'Agente della Riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2018, quanto dovuto per la definizione;• il versamento delle somme va effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre e novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%).
Rottamazione-bis (1.1 – 30.9.2017)
<ul style="list-style-type: none">• L'istanza di definizione va presentata, utilizzando il mod. DA 2000/17, entro il 15.5.2018.• L'Agente della riscossione:<ul style="list-style-type: none">➢ entro il 31.3.2018 comunica al debitore con posta ordinaria i carichi affidati<ul style="list-style-type: none">▪ dall'1.1 al 30.9.2017;▪ per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;<p><i>(anche nel caso in cui non si sia ricevuta la comunicazione, si suggerisce una verifica presso Agenzia Entrate Riscossione)</i></p>➢ entro il 30.6.2018 comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione, le relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;• il versamento delle somme va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).



A seguito della presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione:

- è **sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza;
- l'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi e somme oggetto della richiesta di definizione agevolata:
 - **non può avviare nuove azioni esecutive;**
 - iscrivere **nuovi fermi amministrativi e ipoteche;**
 - proseguire le **azioni di recupero coattivo** precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

L'Agenzia ha precisato che tale previsione è applicabile anche ai **pignoramenti presso terzi**.

In particolare, nel caso in cui la presentazione della domanda non può determinare la sospensione di tale procedura esecutiva, in quanto la stessa è già in "stato avanzato", le **somme successivamente versate dal terzo sono prioritariamente imputate a quanto dovuto per la definizione**, ossia utilizzate per il pagamento delle somme dovute a tale titolo.

Ciò a condizione che il contribuente non sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione, ricompresi tra i crediti per i quali è stato eseguito il pignoramento. In tal caso, infatti, l'eccedenza viene acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non definiti.

Il citato DL n. 148/2016 riconosce la possibilità di definizione agevolata per le somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.

Di conseguenza, come confermato dall'Agenzia, la "nuova" rottamazione non è ammessa relativamente ai carichi già ricompresi in una precedente dichiarazione di definizione.

Tale possibilità è comunque consentita per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.

La domanda di definizione **può essere revocata** dall'Agenzia fino al 15.5.2018, ossia fino al termine previsto per la presentazione delle istanze.

A seguito della revoca non si determina la preclusione a richiedere successivamente la dilazione del debito residuo.

In caso di mancato, insufficiente, tardivo versamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata di **carichi interessati da dilazione in essere alla data di presentazione dell'istanza** è possibile **riprendere i pagamenti della precedente dilazione**.



Va evidenziato che in caso di **mancato perfezionamento** della definizione a causa dell'omesso, tardivo e insufficiente versamento di quanto dovuto, gli **eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto** degli importi compresi nel carico, per il cui recupero:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione, decadenza;
- **prosegue l'attività di riscossione, senza la possibilità di rateizzare il debito** ex art. 19, DPR n. 602/73. Come confermato dall'Agenzia, la **rateazione** è comunque **consentita** limitatamente ai **carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere al 16.10.2017** (data di entrata in vigore del DL n. 148/2017), qualora alla data di presentazione dell'istanza siano **decorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella** di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito.

Restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendano opportuni.

Cordiali saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI